



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Falsa dichiarazione di invalidità per la pensione: scatta la truffa

Autore: Redazione | 16/03/2015



*Integra il delitto di truffa aggravata, e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni false o attestanti cose non vere, o l'omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta.*

Falsi invalidi. Ce ne sono tanti, purtroppo, nel nostro Paese. Ma a diverso titolo.

Infatti, fermo restando che, comunque, percepire un'indennità alla quale non si ha diritto costituisce un reato, bisogna verificare come si è arrivati a tale indebito vantaggio.

Il chiarimento arriva dalla **Cassazione** che, con una recente sentenza **[1]**, ha precisato che, se di norma, in casi simili, scatta il reato di "**indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**", si ha, invece, il più grave delitto di **truffa aggravata** quando il colpevole utilizzi o presenti **dichiarazioni false** o **attestanti cose non vere**, o ometta informazioni dovute, che hanno natura fraudolenta.

Insomma, tutte le volte in cui la falsa dichiarazione di una situazione di invalidità venga accompagnata da documentazione falsa, ossia il colpevole utilizzi degli **artifici e raggiri** volti a confondere la realtà e gli uffici competenti dell'Istituto di Previdenza, allora la contestazione sarà più grave e, con essa, anche la condanna.

**Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 - 13 marzo 2015, n. 10766**

*Presidente Cammino - Relatore Davigo*

*Ritenuto in fatto*

1. Con sentenza dei 12.3.2012 il Tribunale di Palermo dichiarò S.G. responsabile del reato di truffa e - concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti - lo condannò alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 100.00 di multa, pena sospesa.
2. L'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 27.2.2014 confermò la pronuncia di primo grado.
3. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo:
  1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'assunto secondo il quale S.

sarebbe l'unico beneficiario dell'illecito non tiene conto

4 della deposizione del teste F. che ha riferito se sia sottoscrittore di fosse di S. o della moglie e se la domanda fosse falsa; non può desumersi alcuna prova dalla mancata impugnazione dell'annullamento del decreto di riconoscimento delle provvidenze poiché non risulta che sia stato notificato all'imputato;

2. violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 316 ter [cod. pen. in](#) quanto l'artificio contestato (la formazione del verbale della commissione medica falso) non ha influito sulla formazione della volontà dell'ente erogante non essendo stato preso in considerazione dalla Prefettura.

### *Considerato in diritto*

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

La Corte territoriale ha argomentato che, comunque, beneficiario della pensione per invalidità civile è stato S.G. e sulla scorta di tale considerazione ha ravvisato il concorso di S..

In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Integra il delitto di truffa aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o l'omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21609 del 18/02/2009 dep. 25/05/2009 Rv. 244539. In motivazione la Corte ha evidenziato la necessità di valutare, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la rilevanza, e le conseguenze in ordine alle determinazioni dell'ente pubblico, di elementi come la natura fittizia dell'ente richiedente, la presentazione di fatture materialmente false e di documenti oggetto di rendiconto presentati anche ad altro ente, il silenzio serbato dall'imputato sull'aver ricevuto "aliunde" entrate riconducibili alle medesime iniziative).

Nel caso in esame la falsa dichiarazione di una situazione di invalidità accompagnata da documentazione falsa integra il delitto di truffa.

L'affermazione che il verbale falso non sia stato utilizzato è priva di qualunque prova.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

4. Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato, pur essendo maturati i relativi termini, dal momento che - secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte - l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen. (cfr.: Cass. Sez. Un., sent. n. 21 dei 11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22.11.2000 dep. 21.12.2000 rv 217266)

5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

*P.Q.M.*

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 10766/15 del 13.03.2015. *Autore immagine wdonna.it*